



Sicurezza nelle costruzioni

Aspetti giuridici

Nella costruzione di edifici, come altrove, si deve tener conto delle regole giuridiche che dicono: «non recare danno a nessuno» e «prevenire i pericoli con appositi provvedimenti precauzionali». Chi provoca un pericolo è tenuto ad approntare le necessarie misure di sicurezza. In

varie situazioni pratiche, ciò serve da principio all'ingegnere incaricato della pianificazione nonché al giurista o alle autorità competenti il cui compito è di giudicare se sono state osservate o meno le regole di diligenza.

Regole di diligenza

In vari campi esistono leggi e ordinanze che contengono prescrizioni dettagliate sull'adozione di misure di sicurezza e la realizzazione di sistemi tecnici e opere di costruzione.

L'inosservanza di queste prescrizioni non solo è illecita, ma costituisce anche una colpa che implica l'obbligo a risarcire i danni nonché delle sanzioni penali.

Nella legislazione edilizia di diritto pubblico, come anche in altri ambiti, le prescrizioni rimandano a norme tecniche formulate da organizzazioni private (associazioni professionali). Il rinvio può avvenire in due modi: o le prescrizioni dichiarano esplicitamente applicabili determinate norme tecniche o esse stabiliscono che gli impianti e le opere debbano corrispondere allo stato della tecnica.

Le norme tecniche indicano come evitare una situazione di pericolo e contribuiscono così ad aumentare la sicurezza. Ne consegue che chi osserva una norma tecnica applicabile, non agisce di regola in maniera negligente. Chi invece devia dalla norma, agisce con negligenza se trascura del tutto o non osserva abbastanza gli aspetti della norma che concernono la sicurezza.

Responsabilità

Per responsabilità si intende il dover rispondere di danni cagionati ad altri.

I requisiti della responsabilità sono:

- danno: danno alle persone, materiale o patrimoniale
- nesso causale: rapporto di causalità tra l'e-

- vento che produce il danno e il danno stesso
- illiceità: violazione di una norma che tutela beni giuridici (vita, persona, proprietà)
- colpa: comportamento riprovevole quale particolare requisito della responsabilità aquiliana (negligenza grave/lieve o premeditazione)

Ai sensi dell'articolo 363 del Codice delle obbligazioni (CO), firmando il **contratto d'appalto**, l'appaltatore si impegna a compiere un'opera e il committente a pagare un compenso. L'appaltatore deve compiere una prestazione di lavoro in vista della consegna di una determinata opera. Per opera

si intende un bene materiale che un appaltatore deve realizzare a nuovo, come p.es. una parete o un intero edificio. L'appaltatore – l'architetto, l'ingegnere ecc. – risponde dei difetti della sua opera (qualità, esecuzione, materiale utilizzato).

Ai sensi dell'articolo 58 CO, il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. Sono considerate opere tutti gli oggetti stabili collegati direttamente o indirettamente col

suolo e realizzati o disposti artificialmente. Questa **responsabilità del proprietario di un'opera** costituisce una cosiddetta responsabilità causale, il che significa che il proprietario risponde di un danno anche se non gli si può imputare nessuna colpa.

Un'opera è difettosa allorché non offre una sufficiente sicurezza per l'utilizzo cui è destinata. Ciò significa che il proprietario deve assicurare che né l'esistenza né il funzionamento dell'opera mettano in pericolo persone o cose. L'esame delle circostanze concrete stabilirà se vi sono difetti o no. Il proprietario può presupporre che l'opera venga utilizzata per lo scopo cui è destinata e che gli utenti usino un minimo di prudenza, di

modo che le misure di protezione siano tecnicamente possibili, finanziariamente accettabili e adeguate allo scopo dell'opera e alle esigenze di protezione degli utenti. Misure speciali occorrono soprattutto quando si prevede che l'opera venga utilizzata da persone che sono di per sé maggiormente esposte al rischio d'infortunio (persone fragili o anziane, bambini).

Dal 1. gennaio 1994 è in vigore la **Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti**. In base a questa legge il produttore – nonché il subfornitore, l'importatore, il fornitore e il commerciante – risponde della difettosità di tutte le componenti del prodotto, indipendentemente dalla colpa. Sono considerati prodotti ai sensi di questa legge tutti i beni mobili, anche se incorporati in altri beni mobili o immobili. Un prodotto è

considerato difettoso se non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenendo conto di tutte le circostanze. Anche nel quadro della responsabilità per danno da prodotti vengono applicate delle norme di sicurezza. Tali norme aiutano a definire un prodotto ineccepibile e forniscono al produttore delle indicazioni sulle esigenze di sicurezza cui deve soddisfare.

Gli architetti, ingegneri, impresari ecc. possono rendersi **punibili**, se nell'esecuzione di un'opera o nella conduzione dei relativi lavori non rispettano le regole riconosciute della scienza della costruzione, mettendo così in pericolo delle persone. L'inosservanza intenzionale viene punita con detenzione e

multa, l'inosservanza per negligenza con detenzione o multa. Se oltre ad essere state messe in pericolo, le persone coinvolte sono state pure ferite o uccise, possono essere applicate in aggiunta le disposizioni penali relative a lesione personale o omicidio.